

ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, di un'impresa di investimento o di qualsiasi altro soggetto e, in caso affermativo, l'esito di tale valutazione, al fine di garantire che l'autorità competente del soggetto interessato, nel valutare il candidato acquirente, possa tenere in debita considerazione l'esito delle indagini condotte da altre autorità.

- (6) Dovrebbero essere fornite informazioni di carattere finanziario relative al candidato acquirente per valutare la sua solidità finanziaria.
- (7) Dovrebbero essere fornite informazioni sugli interessi o sui rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con eventuali azionisti, amministratori o membri dell'alta dirigenza del soggetto interessato o con persone autorizzate a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato, oppure con il soggetto interessato stesso o il gruppo di cui esso fa parte, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se l'esistenza di potenziali conflitti di interesse possa compromettere la solidità finanziaria del candidato acquirente.
- (8) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie talune informazioni aggiuntive, comprese informazioni sulla partecipazione azionaria detenuta o che è destinata a essere detenuta prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di completare la valutazione del progetto di acquisizione, considerato che in simili casi le strutture giuridiche e di gruppo interessate potrebbero essere complesse e richiedere un controllo dettagliato per quanto riguarda la reputazione, gli stretti legami, una potenziale azione concertata con altre parti e la capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di continuare a esercitare una vigilanza effettiva su quest'ultimo.
- (9) Se il candidato acquirente è un soggetto stabilito in un paese terzo o è parte di un gruppo stabilito al di fuori dell'Unione, dovrebbero essere fornite informazioni aggiuntive per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se il regime giuridico vigente nel paese terzo in questione ponga ostacoli ad una vigilanza effettiva sul soggetto interessato, nonché di accertare la reputazione del candidato acquirente nel paese terzo in questione.
- (10) Se il candidato acquirente è un fondo sovrano, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano di accertare i controllori del fondo e la sua politica di investimento. Tali informazioni sono rilevanti affinché l'autorità competente del soggetto interessato possa valutare la reputazione e verificare se vi siano effetti sulla vigilanza effettiva del soggetto interessato.
- (11) Dovrebbero essere richieste informazioni specifiche che consentano di valutare se l'acquisizione prevista avrà effetti sulla capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di effettuare una vigilanza effettiva sul soggetto interessato e se gli stretti legami del candidato acquirente avranno effetti sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario valutare anche gli effetti dell'acquisizione prevista sulla vigilanza consolidata del soggetto interessato e del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'acquisizione.
- (12) Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni sul finanziamento dell'acquisizione prevista, comprese informazioni su tutti i mezzi e tutte le fonti di finanziamento, ed essere in grado di fornire prove sulla fonte originaria di tutti i fondi e di tutte le attività, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se sussista il rischio di attività di riciclaggio di denaro.
- (13) I candidati acquirenti che detengono nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 % dovrebbero fornire all'autorità competente del soggetto interessato informazioni sulla strategia, per garantire una valutazione complessiva del progetto di acquisizione. Analogamente, i candidati acquirenti che detengono una partecipazione qualificata inferiore al 20 % nel soggetto interessato, ma che esercitano su di esso un'influenza equivalente mediante altri mezzi quali le relazioni tra il candidato acquirente e gli azionisti esistenti, l'esistenza di accordi tra gli azionisti, la distribuzione di azioni, le partecipazioni e diritti di voto di tutti gli azionisti o la posizione del candidato acquirente all'interno della struttura del gruppo del soggetto interessato, dovrebbero altresì fornire tali informazioni per garantire un alto grado di uniformità nella valutazione dei progetti di acquisizione.
- (14) Qualora sia proposta una modifica del controllo sul soggetto interessato, come regola generale il candidato acquirente dovrebbe presentare un piano aziendale completo. Tuttavia, se non è proposta alcuna modifica del controllo sul soggetto interessato, è sufficiente che siano disponibili determinate informazioni relative alla strategia futura del soggetto interessato e alle intenzioni del candidato acquirente in merito al soggetto interessato, per valutare eventuali effetti sulla solidità finanziaria del candidato acquirente.

